

**STATUTO DEL CAPO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA P.A.**

Con sede in Pianella (PE) in Via Modena,484

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Pianella (PE), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile la Società Cooperativa Agricola a mutualità prevalente organizzazione dei produttori olivicoli denominata: “CAPO Società Cooperativa Agricola p.a.” La cooperativa costituisce organizzazione dei produttori olivicoli operanti nella Regione Abruzzo e nel territorio nazionale, così trasformatasi ai sensi decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, già C.A.P.O.- Consorzio Abruzzese Produttori Olive, riconosciuta dalla regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DH4/111 del 21/07/2003; riconoscimento nel quale la cooperativa è subentrata ex lege. La Cooperativa, inoltre costituisce organizzazione dei produttori dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del CAPO III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione (Organizzazioni di Produttori) e successive modifiche e integrazioni. La Cooperativa aderisce al Consorzio Nazionale Olivicoltori.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze e potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa avrà la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, e si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, inoltre la Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Nel rispetto del fine di mutualità prevalente, le seguenti clausole sono inderogabili e dovranno essere di fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa si propone in via prioritaria di favorire l'immissione dell'olio di oliva e delle olive da tavola sul mercato, attraverso la concentrazione dell'offerta, la commercializzazione e la valorizzazione della produzione olivicola degli aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta a:

a) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

- ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

-svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, sistemi di trasformazione, conservazione e confezionamento, competitività economica e sull'andamento del mercato;

-promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere

animale;

-promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta a contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

-sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

-fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

-provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

-contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

-sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione.

La Cooperativa può esplicare tutte le attività e le funzioni derivanti dalla applicazione delle norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria del settore dell'olio di oliva e delle olive da mensa, compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l'attuazione di interventi di mercato.

b) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

- d) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- e) adottare per conto dei soci processi di rintracciabilità anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento CE n. 178/2002;
- f) realizzare iniziative relative alla logistica;
- g) adottare tecnologie innovative;
- h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
- i) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attività nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni;
- l) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo;
- m) orientare la produzione dei soci nell'ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- n) valorizzare e promuovere i prodotti.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può:

- adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione;
- commercializzare l'olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalità proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea
- stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e

contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi;

- acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e società partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing;

- organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei soci, assicurando ad essi mezzi tecnici appropriati per la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di piante, fertilizzanti, anticrittogamici, antiparassitari, macchine ed attrezzi agricoli, organismi utili alla lotta ai parassiti delle piante, lavorazioni meccaniche, raccolta del prodotto, ecc.);

- acquistare e gestire attrezzature e impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, il condizionamento e l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti, di impianti e di attrezzature per i servizi ausiliari, nonché l'acquisto, anche in leasing e la fornitura ai soci di ogni tipo di materiale ad essi necessario; acquistare, costruire, acquisire in locazione o in comodato d'uso fabbricati nonché aree, terreni coltivati o incolti, stabilimenti e depositi sia direttamente che indirettamente

necessari ed utili al conseguimento degli scopi sociali;

- realizzare programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi dell'art. 29 del Reg UE 1308/13 nelle seguenti misure:

a. monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b. miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c. miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

d. miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e. sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f. diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

- creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;

- svolgere attività promozionali e pubblicitarie;

- realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità per la filiera olivicola;

- predisporre e realizzare anche a livello internazionale programmi

di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;

- organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei soci;

- promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazione delle olive;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex Legge 31.01.92 n. 59 e successive modificazioni o integrazioni;

- costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del D. Lgs. n. 102/05;

- realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;

- acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci;

- organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo;

- promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto

proprio o per conto terzi scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;

- assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, società ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

- agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonché per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie;

- concedere fidejussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa inoltre:

- rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni olivicole; ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di adesione;

- formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo;

- può predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai

contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario;

- può svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi fini la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. E' espressamente escluso dall'oggetto sociale qualsiasi attività di intermediazione riferibile alla L.02.01.1991 n. 1,5/7/1991,n.197 e al D.Lgs. 1/9/1993 n.385, nonché l'assunzione di partecipazioni in società che svolgono le attività di cui alla citata legge 2/1/1991 n. 01.

TITOLO III – CATEGORIE DI SOCI

Art. 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) i produttori agricoli singoli - persone fisiche o giuridiche – che coltivano e producono olive da mensa e da olio, nel territorio della regione Abruzzo ed in tutto il territorio nazionale a condizione che non facciano parte di cooperative od organismi associativi per lo stesso prodotto e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;
- b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma

costituite, formate esclusivamente di produttori agricoli della regione Abruzzo e del territorio nazionale, che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera “a”.

Inoltre possono assumere la qualifica di soci persone fisiche o giuridiche non produttori di olive da olio e da mensa, purché nei limiti del 10% (dieci per cento) dei diritti di voto della O.P., tali soci non possono assumere cariche sociali, partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, programmi di sostegno e non possono svolgere attività concorrenziali con quelle della Organizzazione di Prodotto. L'ammissione del nuovo socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione del nuovo socio cooperatore deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi del nuovo socio, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle della Organizzazione di Prodotto. Non possono aderire alla cooperativa singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori. Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate tra le parti.

Possono altresì essere soci soggetti privati, sempre nell'ambito del 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto, enti pubblici o privati, le associazioni di categoria e i frantoiani e gli istituti scientifici di ricerca i quali possono contribuire alla valorizzazione ed alla affermazione dell'olio extravergine d'oliva, assumendo la qualifica di soci sostenitori con compiti consultivi e senza diritto di voto, gli stessi possono versare quote per sostenere la cooperativa senza vincolo d'importo e obbligatorietà. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, mediatori, intermediari, rappresentanti, agenti e commissionari grossisti nel commercio dei prodotti trattati dalla cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con l'attività svolta dalla Organizzazione di Prodotto.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Partita Iva o Codice Fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di

legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione dei produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa;

f) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione si intenda impegnare per il conferimento totale o parziale, con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda, nonché l'impegno a comunicare alla cooperativa tutte le successive variazioni;

g) l'eventuale possesso della qualifica di IAP.

h) la dichiarazione di non svolgere in proprio imprese identiche o concorrenti con quella della cooperativa

i) la espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all'art. 7 comma b punto 4).

k) l'impegno ad aderire alla cooperativa per almeno tre anni.

j) espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e 36 del presente Statuto;

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g); relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la P. IVA/CUA;
- b) copia della deliberazione dell'organo competente di adesione alla O.P.;
- c) copia dell'atto costitutivo dello statuto e dei regolamenti interni;
- d) elenco dei soci, anche su supporto informatico, con indicato i dati anagrafici, il CUA e la superficie olivetata;
- e) visura camerale aggiornata;
- f) indicazione della persona designata a rappresentarla.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla cooperativa, nella misura determinata dall'Organo amministrativo ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Inoltre, espressamente i soci sono obbligati a:

1) ad applicare in materia di produzione, di conoscenza della

produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla O.P. ed in particolare a consentire il controllo da parte della O.P. direttamente o attraverso i suoi delegati il rispetto del disciplinare di produzione;

2) aderire per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della O.P. ad una sola di esse;

3) di fornire le informazioni richieste dalla Organizzazione di Produttori a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

4) di conferire alla O.P. una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) della propria produzione per la relativa commercializzazione, fatto salvo casi di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche o calamità naturali che comportino una riduzione della produzione annuale pari o superiore al 30% (trenta per cento) rispetto alla media regionale dei precedenti quattro anni oppure, per i soci rientranti nella categoria "piccoli produttori" di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.M. 8077 del 10 Novembre 2009, come modificato dall'art. 8 del D.M. 16059 del 23 dicembre 2013, ovvero per aziende olivicole con superficie olivetate non superiori ad ha 1 (uno) come rilevato dal fascicolo aziendale;

5) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione e comunque non durante la detta campagna. In caso di presentazione *di un*

programma di sostegno nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P.;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.8 (Sanzioni)

L'Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali.

Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonché i doveri di lealtà, diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa, e dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli Organi Sociali ,si applicano le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dalla cooperativa.

La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di una ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell'Organo amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che non consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l'adeguamento agli obblighi violati, salva l'esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e che non abbia provveduto ad adeguarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) assegnato

dall'Organo amministrativo, salva la sospensione del rapporto associativo durante tale periodo;

c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga attività in conflitto con gli scopi sociali.

Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni e di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l'obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi maturati sino all'esclusione, di risarcire i danni cagionati alla cooperativa e di pagare la penale ai sensi del successivo art.14.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, iscritto da almeno tre anni alla cooperativa, non intenda più essere socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione, fissata al 10 ottobre di ogni annata agraria;

L'Organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, fermo l'obbligo del socio al rispetto degli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedentemente alla data di efficacia del recesso ed al pagamento dei contributi maturati durante tale periodo. In caso il socio partecipi a programmi di sostegno il recesso ha effetto soltanto dopo il periodo di attuazione del programma, salvo diversa e motivata

delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Deliberazioni in materia di recesso, di irrogazione di sanzioni e di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, di irrogazione di sanzioni e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite fax, e-mail, lettera semplice, chiamata telefonica, raccomandata a mano, ovvero con affissione presso la sede sociale e le sedi periferiche, o affissione nell'albo comunale di residenza del destinatario del provvedimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente

versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un

rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 8, comma 6, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da

risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO III-BIS

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le

cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. a.2), del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 26,00 (ventisei) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 15-bis (Emissione delle azioni e diritti amministrativi)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 18, comma 5, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni

possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto
- da 101 a 200 azioni: n. 2 voti
- da 201 a 300 azioni: n. 3 voti
- da 301 a 400 azioni: n. 4 voti
- da 401 azioni: n. 5 voti.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle

azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Art. 15-ter (Diritti patrimoniali)

Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo art. 18, comma 4, lett. c), del presente Statuto nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più

rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori. Nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori, il dividendo privilegiato deve essere corrisposto nella misura di un punto percentuale e, in caso di mancata distribuzione per insufficienza dell'utile di esercizio, esso sarà recuperato negli esercizi successivi fino al settimo compreso.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ. La delibera di emissione di cui all'art. 11, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai

fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 15-quater (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,

con le modalità di cui al precedente art. 15-bis, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui alla linea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI ED ESERCIZIO

SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1 dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni nominative illimitate del valore nominale di € 26,00. Il valore complessivo delle azioni di ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

a.2 dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 26,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative. Le azioni devono essere sottoscritte dai soci cooperatori dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. Nessun socio cooperatore persona fisica può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 15-ter. comma 1;
- d) ad eventuali dividendi ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 –

quinqües, 2° comma, C.C..

e) a dividendo per i soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 15-ter, comma 2;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 15-ter, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni Vantaggio Mutualistico)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al precedente art. 18, comma 4, lettere a), b) c) ed e).

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;**
- b) il Consiglio di amministrazione;**
- c) il Collegio dei sindaci se nominato.**

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da comunicarsi ai soci secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- b) comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve

essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche mediante l'invio e la ricezione di documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 11.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 15-bis penultimo comma;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 15-bis penultimo comma;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni, provvedendo ad emanare regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità indicate all'art. 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi

diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro mezzo ammesso dalla legge.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in proporzione alla produzione olearia rappresentata.

Hanno altresì diritto di voto:

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, purchè non faccia parte degli organi sociali e non sia dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Nel caso in cui siano state convocate le assemblee parziali, previste e disciplinate all'art. 26, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Ogni Socio Sovventore ha diritto a un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte secondo quanto previsto all'art. 15 bis dello statuto. A ciascun Socio Sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti. I voti complessivamente attribuiti ai Soci Sovventori non devono superare il 10% (dieci per cento) del diritto dei voti spettanti all'insieme dei soci della Cooperativa e, comunque, non devono superare il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea dei Soci.

Art. 26 (Assemblee parziali)

Quando il numero in soci sia superiore a trecento, l'Organo amministrativo può convocare assemblee parziali per l'elezione dei delegati, che andranno a costituire l'assemblea generale, da convocarsi entro cinque giorni dall'ultima assemblea parziale.

Le assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 50 (cinquanta) voti espressi dai soci presenti o rappresentanti in assemblea. Se il numero dei voti espressi dall'assemblea non è esatto multiplo di 50 ed il resto supera il

numero di 25, viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'assemblea generale. Le assemblee parziali devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea generale.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste possono essere presiedute da un membro dell'Organo di amministrazione appositamente incaricato.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 09 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori produttori, o tra i delegati del socio purché parenti

entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e purché compartecipati nell'azienda oppure, per le persone giuridiche, tra i produttori membri del consiglio di amministrazione della persona giuridica socia.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, irrogazione di sanzioni, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo

in carica fino alla sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari ;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dalla espressa

adesione alla presente clausola arbitrale.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati o dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede o, in caso di adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, dal Presidente Regionale della stessa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura, il collegio arbitrale ha sede nel comune di Pianella (PE).

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, tenuto conto dei privilegi previsti per i soci finanziatori dal precedente art. 15-ter.

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23. Inoltre, i regolamenti potranno prevedere regole che favoriscono la conoscenza della produzione e definiscono procedure in materia di sistemi di produzione, di commercializzazione e tutela ambientale.

ART. 41 – Altre Disposizioni

La cooperativa è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/vende all'O.P., nonché l'uscita dello stesso. Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito alla cooperativa da ciascun socio produttore; in caso di soci in più Regioni, le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna Regione di attività. Nel caso in cui la cooperativa utilizzi già normalmente documenti o registri simili,

è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, è necessario prevedere le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.): la voce A1 deve specificare il valore dei ricavi, suddivisi per ciascuna Regione di attività, riferiti al settore olivicolo, per la sola produzione conferita/resa disponibile dai soci.

b) Nota integrativa: relativamente alla voce del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore, per ogni Regione di attività. Questi dati devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico. Nel caso sia prevista una sezione cooperativa i dati devono essere riferiti esclusivamente ai soci aderenti alla sezione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO: DI GIANDOMENICO Luigi, STEFANO ANZIDEO
NOTAIO.